

Agli uffici e ai servizi sono preposti dirigenti amministrativi ovvero, in mancanza, funzionari amministrativi o personale equiparato.

I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal direttore amministrativo.

In sede di prima attuazione del presente regolamento, sono, inoltre, collocate presso l'amministrazione centrale le attività di coordinamento relative:

- al centro elaborazione dati e alle reti di comunicazione;
- alle nuove tecnologie;
- alla biblioteca centrale e alla rivista dell'Istituto;
- al centro editoriale e alle attività didattiche e divulgative.

Ai fini dello svolgimento delle predette attività, l'amministrazione centrale si articola in più unità funzionali alle quali vengono preposti ricercatori e tecnologi dell'ente. Il direttore amministrativo costituisce le predette unità funzionali e ne nomina i responsabili, sentito il collegio di Istituto.

Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, formula e sentito il collegio di Istituto, provvede alla definitiva organizzazione delle attività di cui ai precedenti commi.

Ai dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni di responsabilità di ufficio ovvero di consiglio ovvero di unità funzionale compete un'indennità nella misura stabilita dal consiglio direttivo nell'ambito di quanto disposto in materia di trattamento retributivo accessorio dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

L'amministrazione centrale costituisce un unico centro di spesa.

All'inizio di ogni anno il direttore amministrativo presenta al direttore generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della redazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario nonché degli adempimenti relativi ai sistemi di controllo dell'attività di gestione di cui al successivo art. 26.

Art. 24.

Il collegio di Istituto

Il collegio di Istituto costituisce un organismo di coordinamento gestionale e di raccordo tra gli organi di indirizzo e i responsabili della gestione.

Il collegio di Istituto è formato da:

- il presidente;
- il direttore generale;
- i direttori di struttura.

Il collegio di Istituto:

- a) predispone la proposta di piano triennale di attività, sulla base del lavoro istruttorio delle commissioni scientifiche, e la proposta di progetto esecutivo annuale, corredato della proposta di ripartizione delle attività previste dal piano triennale e dei relativi finanziamenti tra le varie strutture;
- b) organizza annualmente il congresso dell'ente per l'illustrazione delle attività svolte dalle strutture dell'Istituto nell'ambito del piano triennale di attività;
- c) formula suggerimenti sull'organizzazione dell'ente e, in particolare, sulla istituzione e soppressione delle strutture nelle quali si articola l'Istituto;
- d) formula suggerimenti e raccomandazioni in ordine ai regolamenti per la disciplina dei principali aspetti della operatività dell'ente e su tutte le questioni di carattere generale relative alla gestione dell'ente.

La funzione di membro del collegio di Istituto è gratuita.

Il collegio di Istituto è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, eventualmente anche per posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. È convocato, inoltre, ogni volta che ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

Art. 25.

Le commissioni scientifiche

Le commissioni scientifiche sono nominate dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, sentito il comitato di consulenza scientifica, per ciascuna delle aree scientifiche relative agli obiettivi programmatici generali definiti triennialmente dal consiglio direttivo stesso.

Le commissioni sono costituite da un presidente e da due membri scelti tra i ricercatori e i tecnologi dell'ente, con priorità per le fasce più elevate, ovvero tra i professori ordinari, straordinari e associati, dotati di incarico di ricerca.

Ciascuna commissione provvede a raccogliere, valutare e armonizzare i progetti di ricerca presentati dalla comunità scientifica di riferimento, costituita da ricercatori e tecnologi dell'ente e docenti universitari muniti di incarico di ricerca, attivi in ciascuna area scientifica.

I componenti delle commissioni durano in carica tre anni. La carica è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo, di membro del comitato di consulenza scientifica e di direttore di struttura.

La funzione di membro delle commissioni scientifiche nazionali è gratuita.

Art. 26.

Servizio di valutazione e controllo strategico

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è istituito il servizio di valutazione e controllo strategico.

Al servizio è preposto un collegio nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, formato da tre esperti esterni all'Istituto con specifiche professionalità, dei quali uno con funzioni di presidente. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta. Tutti i componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. A essi è garantita l'immobilità nel periodo di esercizio della funzione di controllo.

Il servizio, sulla base della normativa di riferimento, di eventuali criteri generali determinati dal consiglio direttivo, provvede a definire i criteri e gli strumenti per valutare l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa delle strutture, le prestazioni del personale con qualifica o funzione dirigenziale e l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di realizzazione dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefiniti, nonché i risultati di tempo, costo e qualità dei programmi in essere.

Il servizio redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, che non si estendono all'attività di ricerca.

Per lo svolgimento dei propri compiti il servizio firma annualmente un programma di lavoro, d'intesa con il presidente e il direttore generale.

Il servizio è dotato di adeguata autonomia operativa e risponde esclusivamente al presidente dell'Istituto.

Il servizio accede e utilizza il sistema informativo dell'Istituto, si avvale delle strutture interne e, ove necessario, di risorse di personale assegnate dal consiglio direttivo, nonché di locali e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.

Per quanto di competenza, segnala al collegio dei revisori dei conti eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento dell'Istituto.

Art. 27.

Comitato interno di valutazione scientifica

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, richiamato dall'art. 5, comma 1 del decreto e al fine di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Istituto e delle sue singole strutture, è istituito il comitato interno di valutazione scientifica.

Il comitato è nominato dal consiglio direttivo, sulla base delle proposte del presidente, ed è formato da cinque esperti esterni all'Istituto, dei quali almeno due stranieri, così suddivisi:

- tre esperti di materie attinenti le attività dell'Istituto;
- uno esperto di trasferimenti tecnologici;